



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

89011

(Prov. di Reggio Calabria)

Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) 374049

e-mail [urp@cumnebagnara.it](mailto:urp@cumnebagnara.it)

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Prot. Gen. N. 11523 del 10 LUG. 2008

N° 31 Reg. Delibere

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Regolamento comunale in materia di rumori e quiete pubblica. -  
Approvazione.

L'anno duemilaotto addi **sette** del mese di **Luglio** alle ore **17,20** convocato come da avvisi scritti in data **10.04.2008** consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del consigliere Dr. **Cosimo Forgione** in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N. Ord	COGNOME E NOME	Pres. Si - no	N. Ord.	COGNOME E NOME	Pres. Si - no
1	ZAPPALA' SANTI	Si			
2	PIRROTTA GIUSEPPE	Si	12	OCCHIUTO DOMENICA	Si
3	ZAPPIA CESARE	Si	13	BARBARA GIUSEPPE	Si
4	ROMEO MARIO	Si	14	DEGIOVANNI CONSOLATO	Si
5	SPOLETI GIUSEPPE	Si	15	MONTEROSSO ROSARIO	Si
6	DOMINICI BRUNO	Si	16	RUGGIERO SILVANA	No
7	BAGNATO VINCENZO	Si	17	MACERI FELICE	Si
8	TRIPODI CARMELO	Si	18	FROSINA GREGORIO	Si
9	PARRELLO VINCENZO	No	19	GRAMUGLIA SALVATORE	Si
10	CAMBARERI ROCCO	Si	20	LOPRESTO CARMELO	Si
11	FORGIONE COSIMO	Si	21	SCIGLITANO GIUSEPPE	Si

PRESENTI: **19**

ASSENTI: **2**

Assiste il Segretario Comunale *Avv. Demetrio Eros D. Polimeni*

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di N. **19** su N. **21** consiglieri assegnati al comune e su N. **21** consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 38 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000,

**dichiara aperta la seduta**

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'amministrazione Comunale, ritiene opportuno provvedere oltre alla salute pubblica anche a tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interna ed esterna in considerazione dell'evolversi degli avvenimenti nell'ambito del territorio e all'apertura di nuovi locali di intrattenimento e spettacolo;

**VISTA** la proposta di regolamento predisposta dalla competente Commissione consiliare;

**VISTO** ed acquisito il parere di regolarità tecnico espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.267/2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano,

### DELIBERA

> Di approvare il Regolamento in materia di rumore e quiete pubblica , composto da n. 14 articoli, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva analoga votazione ed identico risultato, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

( 89011 ) Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 3740211- Fax (0966) 3740249 -  
[www.comunebagnara.it](http://www.comunebagnara.it) e-mail [urp@comunebagnara.it](mailto:urp@comunebagnara.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

### I L CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la pressante necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni, anche in considerazione dell'evolversi degli avvenimenti nell'ambito del territorio comunale, come ad esempio, l'apertura di nuovi locali di intrattenimento e spettacolo;
- Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.
- Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
- Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
- Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.
- Ritenuto opportuno, a seguito di alcune problematiche emerse, dover adottare ogni provvedimento utile al fine di esprimere con maggior chiarezza la effettiva volontà della pubblica amministrazione in materia di inquinamento acustico e rumori molesti al fine di superare problemi evidenziati con il susseguirsi e l'ampliarsi delle attività umane nell'ambito del territorio comunale;
- Visto l'art.7 e l'art. 42 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche,
- Sentita la 1ª Commissione Consiliare;

# DELIBERA

Di approvare il presente regolamento in materia di rumori e quiete pubblica composto da n° 14 articoli oltre le disposizioni generali.

## Capo I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

Restano ferme le disposizioni del T.U.L.P.S. ( R.D. n° 773/1931 e s.m.i.) con le quali, le norme del presente regolamento devono essere coordinate.

#### Articolo 1

##### Impianti di diffusione sonora all'aperto

- 1) E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia.

#### Articolo 2

##### Suddivisione territorio comunale

- 1) Ai fini della presente delibera, il territorio comunale è suddiviso in:
  - a) Zona centro comprendente il territorio a partire da via De Amicis fino a via Genova comprese le seguenti strade: C.so Garibaldi, Lungomare (da località Rocchi a località Pizzolo) ed il Corso Vitt. Emanuele II, rione Arangiara comprese anche le spiagge e la strada nazionale SS.;
  - b) Rione Marinella e Rione Porelli .
  - c) Restante territorio comprese le frazioni ( Pellegrina , Ceramida , Solano Inferiore) .

## Articolo 6

### Publici esercizi ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nel periodo dal 1° Giugno al 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari e disposizioni:
  - se all'aperto, nelle fasce orarie 10,00-13,00 e 18,00 – 01,30;
  - se all'interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all'esterno avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti per le sorgenti sonore. Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria 24.00-8.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art.8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00. Tale relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell'attività di trattenimento ai sensi dell'art.8, commi 4 e seguenti della legge 447/1995.
  - E' consentita la diffusione sonora all'esterno di musica di sottofondo, entro i limiti di legge nel periodo 1 dicembre 15 gennaio.
  - Dal 1 ottobre al 30 maggio i trattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti e degli orari sopra indicati.
  - Oltre le ore 24,00 non è consentita l'emissione di musica con i c.d. toni bassi, salvo dimostrazione nella predetta relazione che le emissioni non producono disturbo non tollerabile ai soggetti recettori sensibili

## Articolo 7

### Esercizi alberghieri

1. Gli esercizi alberghieri possono effettuare trattenimenti musicali dal vivo, esclusivamente per le persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. ove necessaria. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato.
2. Si applicano le disposizioni previste all'articolo precedente. I trattenimenti potranno avere luogo sia dentro gli edifici delle strutture alberghiere sia nelle aree scoperte di pertinenza delle strutture, nei periodi di cui all'articolo 6 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, mentre è esclusa l'utilizzazione a tale scopo di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

## Articolo 8

### Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie

1. I soggiorni di vacanza per minori e le case per ferie, possono effettuare trattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, in numero massimo di 1 (una) alla settimana, e fino alle ore 24.00, nei periodi di cui all'articolo 6 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, previa comunicazione ovvero D.I.A. o altro atto richiesto dalla normativa vigente al Competente Ufficio Comunale cui tempo per tempo sono demandate le funzioni di P.S, da trasmettere direttamente o a mezzo fax.

## Articolo 9

### Stabilimenti balneari

1. Negli stabilimenti balneari possono essere svolte due feste di intrattenimento alla settimana fino alle ore 24.00 nei periodi di cui all'articolo 6 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E., quando previsto ; nei casi diversi l'obbligo è quello di comunicare preventivamente lo svolgimento della festa alla Polizia municipale.
2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, **oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare. La presente norma vale anche per gli esercizi pubblici collocati nella fascia demaniale marittima.**
3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 17.00 e devono cessare alle ore 24,00, mentre l'orario di apertura del locale è prorogato fino alle ore 01,00, al fine di agevolare e consentire un deflusso ordinato e graduale dei partecipanti.
4. E' vietata l'effettuazione della pubblicità delle feste, di cui al presente articolo, al di fuori dell'ambito dello stabilimento balneare. Anche se svolta nel predetto ambito la pubblicità deve indicare chiaramente che le feste sono riservate ai soli clienti dello stabilimento balneare.

## Articolo 10

### Attività di animazione all'aperto

1. Negli esercizi alberghieri, negli stabilimenti balneari e sulle spiagge è consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi di cui all'articolo 6 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, anche con l'uso di impianti di amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purchè la diffusione sonora avvenga a volume moderato, e con le ulteriori cautele e limitazioni previste dagli articoli 7 e 10, con esclusione della musica dal vivo, del karaoke e dell'utilizzo di megafoni o microfoni.
2. Negli esercizi alberghieri l'attività è consentita fino alle ore 22,30 se effettuata all'esterno, ovvero senza limitazioni orarie se effettuata all'interno dell'esercizio, a condizione che non si verifichi propagazione di rumori all'esterno.

## Articolo 11

### DEROGA PER LA C.D. NOTTE bianca E PER LA ZONA DEL C.D. zona turistica.

1. In occasione dell'evento denominato "notte bianca", previsto dalla Amministrazione Comunale, in genere ogni anno, in deroga al presente regolamento è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto per tutta la notte.
2. E' fatto rinvio all'accordo tra gestori degli esercizi interessati che aderiscono alla manifestazione e l'Amministrazione comunale per l'individuazione di tutte le misure idonee a ridurre il disturbo e l'inquinamento acustico.

## Articolo 12

### Comunicazioni di servizio

1. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

## Articolo 13

### Deroga ai limiti di esposizione al rumore

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447/1995, limitatamente al periodo 1 giugno - 30 settembre, alle attività di cui ai capi II è autorizzata, nei limiti di orario indicati e comunque fino alle ore 24.00, la deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
2. E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n.215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici esercizi.

## Articolo 14

### Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - 1^ violazione nell'anno: pagamento di una somma da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a euro 500,00.
  - Violazioni successive alla 1^: pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a euro 1.000,00.
2. Le violazioni alle disposizioni della presente regolamento costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per trattenimenti musicali ai sensi dell'art.17 del T.U.L.P.S. Il dirigente del Settore competente, comunica al Sindaco le proprie motivate valutazioni sull'opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

